

Nomok@non

WEB-JOURNAL

FÜR RECHT

UND RELIGION

FACHARTIKEL

**OSSERVAZIONI SUL DICASTERO PER IL SERVIZIO DELLO SVILUPPO
UMANO INTEGRALE ALLA LUCE DELLA RECENTE COSTITUZIONE DI
RIFORMA DELLA CURIA ROMANA (*PRAEDICATE EVANGELIUM*)**

VON EMMA GRAZIELLA SARACENI

ISSN 2749-2826, DOI [10.5282/nomokanon/222](https://doi.org/10.5282/nomokanon/222)

veröffentlicht am 24.01.2023

Osservazioni sul Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale alla luce della recente Costituzione di Riforma della Curia Romana (*Praedicate Evangelium*)

VON EMMA GRAZIELLA SARACENI

Riassunto: Lo studio si propone di evidenziare come alcune prerogative già appartenenti al Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale (D.S.S.U.I.), secondo il suo Statuto, siano state confermate e sviluppate dalla Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*. In base al principio di gradualità della riforma, la citata Cost. Ap. recepisce infatti la disciplina statutaria, ne esalta alcuni tratti caratterizzanti e li prevede come principi guida valevoli per tutta la Curia Romana. In particolare, ciò accade con il compito di servizio alla *communio*, realizzato sia nei confronti della collegialità episcopale, sia verso le Chiese particolari, sia nei confronti dei Vescovi diocesani e titolari, sia in altre forme di azione collegiale (può talvolta scorgersi un vero e proprio esercizio di corresponsabilità episcopale, talaltra, l'applicazione di un più semplice decentramento).

Ciò esprime notoriamente un carattere ecclesiologico della *imago Ecclesiae*, voluto dal Concilio ecumenico Vaticano II, e valorizzato dalle due Costituzioni Apostoliche di riforma: *Regimini Ecclesiae Universae* e *Pastor Bonus* (nel cui solco la *P.E.* si colloca), di talché, come in un gioco di risonanze, la Curia Romana riflette una conformazione di tutta la Chiesa, ed il D.S.S.U.I. riproduce al proprio interno una conformazione della Curia. Anzi, avendola anticipata, può dirsi quasi che ne abbia costituito un parziale modello.

A ciò si aggiunge il carattere missionario, che informa l'azione del D.S.S.U.I., e che oggi connota quella della Curia Romana tutta; esso è presente nella unitarietà della triade: parola-sacramento-carità (*kerygma-martyrium / leiturgia / diakonia*) che nel Dicastero in esame giustifica l'articolazione delle competenze, e per la Curia pure si traduce in una nuova architettura curiale (si apre l'elenco dei Dicasteri con i tre, dedicati alla Evangelizzazione; Dottrina della Fede; Servizio della Carità). Tale carattere missionario costituisce pure una chiave ermeneutica di tipo generale.

Infine, il metodo sinodale, si esprime – sia per tutta la Curia che per il Dicastero in parola - in sinergie intra e interdiceriali. Più specialmente, la componente laicale sembra destinata a rivestire un ruolo di spicco nel realizzare la varietà del Popolo di Dio quale segno di sinodalità intradiceriale. Anche qui, la conoscenza delle realtà temporali e la capacità di discernere i segni dei tempi valgono quale criterio generale nella selezione del personale di Curia (insieme alla competenza per materia; cfr. nn. 7 e 10 di Principi e Criteri), per la quale si raccomanda apertamente una valorizzazione del laicato; tanto più, ciò è a dirsi per il Dicastero in parola, il quale, indole sua, è chiamato a servire l'uomo contemporaneo, nel suo progredire storico, temporale e spirituale. Dunque anche in questo aspetto il Dicastero sembra destinato a svolgere un ruolo esemplare per tutta la Curia romana.

1. Risonanze: imago Ecclesiae, Curia Romana e Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale

Quel dinamismo riformatore (prima di tutto spirituale¹) che nella Chiesa assurge a dimensione costitutiva², e rivela fedeltà all'essenza della Chiesa stessa³ ed alla sua primigenia vocazione

¹ La riforma delle strutture essendo inutile senza la conversione degli uomini, secondo quanto più volte affermato da Papa Francesco (si possono consultare in merito, esemplificativamente: i discorsi alla Curia Romana per gli auguri di Natale, 22 dicembre 2014; 21 dicembre 2015; 22 dicembre 2016; 21 dicembre 2019; Esort. Ap. *Evangelii Gaudium* n. 10 del Preambolo; Cost. Ap. *Praedicate Evangelium*, II Principi e criteri per il servizio della Curia romana, n. 6). Sul tema si veda *Semeraro, Marcello*, La riforma di Papa Francesco, in: *Il Regno – Attualità e Documenti* 14 (2016) 433-441. L'Autore ricorda come già nel 2015, al V Convegno nazionale delle diocesi italiane il Pontefice facesse riferimento alla necessità della conversione per animare le strutture e le istituzioni della Chiesa.

² Secondo il motto "*Ecclesia semper reformanda*", più incisivamente "*purificanda*", secondo L.G. n. 8., che esprime la permanente istanza riformatrice intrinseca alla Chiesa, nel suo permanente moto di autocoscienza ed autoinveramento. Sul punto, U.R. n. 6.

³ Solo quanto appartiene propriamente alla sua "forma" (cioè alla sua essenza, alla sua genuina identità) può essere oggetto di vera riforma. Così *Melloni, Alberto*, *Senatus communionis*. Per una riforma della Curia Romana, in: *Concilium* 49, 5 (2013) 53-73, 58, che sottolinea come senza un nucleo ecclesiologico ogni riforma è pure revisione di un organigramma, o poco più.

missionaria⁴, trova nella Costituzione Apostolica di riforma della Curia Romana, *Praedicate Evangelium*⁵, la propria “provvisoria definitività”⁶. Il graduale processo riformatore⁷, giunge infatti, dopo nove anni di percorso sinodale, a perfezionamento (temporaneo) in un testo – quello della recente, indicata costituzione, – che consolida, ed ulteriormente sviluppa, un mosaico di provvedimenti parziali ed anticipatori, di direttive e principi programmatici, espressivi dell’attuale pontificato, ma pure riconducibili al solco della tradizione riformatrice⁸ operata con le Costituzioni apostoliche *Regimini Ecclesiae Universae* e *Pastor Bonus*, ed alle grandi acquisizioni ecclesiologicalhe del Concilio ecumenico Vaticano II. Come autorevolmente illustrato⁹, la Costituzione P.E. raccoglie i frutti della maturazione di alcune intuizioni e sollecitazioni dell’ultimo Concilio ponendosi apertamente in continuità con le due precedenti, indicate, opere di riforma. Valorizzando alcune prospettive ecclesiologicalhe provenienti dalla R.E.U. e dalla P.B.¹⁰, come pure cogliendo le istanze riformatrici già emerse nelle lontane riunioni preparatorie del conclave, e attraverso poi l’ascolto della Chiesa universale, la Costituzione apostolica in esame può dirsi un documento “eteroprodotto”, nel senso – certo particolare – che la sua eterogenesi attinge anche ad “elementi esterni” a se stesso¹¹.

A questi si aggiungono, come detto, un *modus procedendi* totalmente sinodale (la miriade di consultazioni avutesi nel novennio) ed i riferimenti alle disposizioni programmatiche espresse dal Pontefice nei più vari documenti (su tutti, *Evangelii Gaudium* n. 25, ma pure si vedano i Discorsi del Pontefice alla Curia romana¹²). Un esempio lampante della natura composita della P.E. e dell’attuazione della riforma secondo il principio di gradualità¹³ è costituito proprio dalla recezione materiale dell’atto costitutivo e dello statuto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale – qui di seguito indicato con l’acronimo D.S.S.U.I.¹⁴), nel testo costituzionale in esame; nella P.E. viene infatti riprodotto sostanzialmente il contenuto delle previsioni statutarie, con le precisazioni

⁴ La ecclesiologia missionaria, che innerva la Costituzione Apostolica di riforma della Curia Romana, si innesta sui filoni ecclesiologicalhi della *communio* e della dottrina del *Populus Dei* (da cui anche deriva la valorizzazione della componente laicale, secondo la teologia del laicato di marca Conciliare). Sulla “*norma missionis*”, come categoria canonistica di recente conio, si veda quanto infra, nota 56.

⁵ Francesco, Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*, 19 marzo 2022, in: *L’Osservatore Romano*, 31 marzo, pp. I-XII.

⁶ La suggestiva espressione appartiene alla nota teoria con cui un insigne Maestro italiano suole indicare quella dinamica intrinseca all’ordinamento canonico, per cui esso – semplificando qui, necessariamente – è chiamato ad inverare incessantemente nella disciplina positiva i principi immutabili e trascendenti che lo animano. La dimensione giuridica dell’esperienza della Chiesa vede, dunque, una perenne, e quindi mutevole, realizzazione storica di verità metastoriche. Si rinvia sul punto alle mirabili pagine di Salvatore, Berlingò, La tipicità dell’ordinamento canonico, in: *Ius Ecclesiae* I,1 (1989) 95-155, 145; *Id.*, L’ultimo diritto, tensioni escatologiche nell’ordine dei sistemi, Torino 1998, 72; più recentemente, *Id.*, Ordine canonico, in: *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 2 (febbraio 2008), at: www.statoechiese.it, ora anche in: Javier Otaduy Guerin / Joaquin Sedano Roueda / Antonio Viana Tomas (eds.), *Diccionario General de Derecho Canonico V* (2012), Pamplona.

⁷ Anche i due precedenti Pontefici riformatori della Curia Romana, S. Paolo VI e S. Giovanni Paolo II, hanno proceduto in maniera progressiva e graduale; così ricorda Semeraro, Marcello, Intervento alla Conferenza Stampa di presentazione della Costituzione Apostolica “*Praedicate Evangelium*” sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa e al mondo, Sala Stampa Vaticana, 21 marzo 2022.

⁸ Cost. Ap., “*Regimini Ecclesiae Universae*”, 15 agosto 1967, in: AAS 59 (1967), 885-928; e Cost. Ap. “*Pastor Bonus*”, 28 giugno 1988, in: AAS 80 (1988), 841-912, sulle quali la *Praedicate Evangelium* apertamente si innesta. Era stato già rilevato, peraltro, in corso di riforma come la bozza della P.E. avesse assunto e valorizzato i principi di: *communio – Ecclesiae ed Ecclesiarum* -; metodo collegiale nell’esercizio delle funzioni primaziali; natura vicaria della Curia Romana, rispetto al Pontefice ed al Collegio episcopale; natura pastorale dell’autorità episcopale, da Wiegelmann, Lucas, Kurie eleison: eine Analyse des unveröffentlichten Entwurfs der Kurienreform von Papst Franziskus, in: *Herder Korrespondenz* 73 (2019), 33-36 (trad. it.: “*Curia eleison*”. Un’analisi della bozza inedita della *Praedicate Evangelium* di Papa Francesco, in: *Il Regno – Attualità* 20 (2019), 581-584) (trad. it. Della versione tedesca).

⁹ Riferisce Marcello Semeraro come sia condivisa opinione degli storici che per attuare pienamente un Concilio ecumenico occorrono mediamente cento anni. Così, Semeraro, Intervento (Nota 7).

¹⁰ L’ecclesiologia comunione ereditata dalla P.B., era stata peraltro già valorizzata nella seconda assemblea straordinaria del Sinodo dei Vescovi, del 1985, come evoluzione della riflessione conciliare (ed è pure noto quanto il Concilio ecumenico Vaticano II abbia conferito alla categoria ecclesiologica della *communio*).

¹¹ Anche per queste osservazioni, cfr. Semeraro, Intervento (Nota 7).

¹² Cfr. nota 1. Esort. Ap. *Evangelii Gaudium*, 24 novembre 2013, in: AAS 105 (2013), 1019-1137. Sui Discorsi del Pontefice alla Curia Romana Romana in occasione degli auguri di Natale, si veda quanto più oltre.

¹³ Com’è noto tale principio compare come ultimo dei dodici criteri guida per la riforma della Curia, ed indica un procedere per approssimazioni successive, corroborate da verifiche e sperimentazioni. Francesco, Discorso alla Curia Romana per gli auguri di Natale, 21 dicembre 2017, at: https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/december/documents/papa-francesco_20171221_curia-romana.html, 34-49, 44.

¹⁴ Lettera apostolica in forma di M.p. *Humanam Progressionem*, 17 agosto 2016, in: AAS 108 (2016), 715-717. La PE aggiunge un potenziamento della dinamica sinodale (specificamente, nella relazione con la Segreteria di Stato) ed una notevole precisazione di carattere programmatico (a proposito del senso della promozione umana integrale alla luce della dignità personale).

e aggiunte che si diranno. Ne deriva una Costituzione che rispetta quella duplice anima della Riforma, esplicitamente assunta e sintetizzata con l'espressione "innovazione nella tradizione"¹⁵.

Il medesimo tratto, innovativo e insieme tradizionale, appartiene pure al Dicastero qui in oggetto¹⁶ che riassume le competenze dei quattro Pontifici Consigli: per la Giustizia e per la Pace, "Cor Unum", della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, della Pastorale per gli operatori sanitari, e le supera per rispondere ad un disegno unitario ben maggiore e significativo della mera logica di accorpamento e razionalizzazione sottesa all'opera riformatrice (lo si vedrà). Il D.S.S.U.I. peraltro realizza molti dei principi e delle caratteristiche che la *Praedicate Evangelium* dispone per tutta la Curia Romana; anzi, si potrebbe dire che, essendo stato costituito prima del perfezionamento della Riforma curiale, esso abbia anticipato, prefigurandoli, diversi tratti e caratteristiche dell'immagine della Curia, oggi proposta dalla P.E. Ciò può dirsi, ad esempio, con riferimento alla prospettiva missionaria, che investe la Curia Romana integralmente, nella sua azione nella sua strutturazione, e con riguardo alla valorizzazione del principio di *communio* e di servizio verso i Vescovi e verso la collegialità episcopale (tali previsioni, oggi linee guida presentate nel Preambolo della P.E., costituivano caratteristiche già appartenenti al D.S.S.U.I.).

Muovendo da quest'ultimo profilo, va rilevato come tale Dicastero sia stato onerato, *vario modo*, di un'importante e diretta azione ausiliare a favore delle Chiese particolari, di tutti i Vescovi e delle strutture episcopali (Conferenze Episcopali, loro Unioni, Strutture gerarchiche orientali); il riferimento al "servizio" compare peraltro nella denominazione stessa di questo organismo di Curia¹⁷, connotato non solo nominalmente, da un profondo e costitutivo carattere diaconale.

Ma prima di addentrarsi nell'analisi del dettaglio delle forme di vicarietà che il Dicastero svolge a beneficio della *communio*, è opportuno soffermarsi brevemente su qualche generale considerazione preliminare di ordine ecclesiologico, relativa al mandato incombente sulla Curia Romana ed al suo rapporto con i Vescovi e col principio di collegialità episcopale. Com'è noto la Curia stessa si giustifica in ragione del suo compito ausiliare nei confronti del Romano Pontefice¹⁸, nel suo supremo ufficio pastorale e nella sua missione universale, nonché della collegialità episcopale che è chiamata a favorire. In particolare, essa si pone quale mezzo ordinario attraverso il quale il Pontefice può realizzare il proprio ruolo essenziale di Capo del Collegio episcopale, favorendo la *communio* tra Papa e Vescovi, in quanto membri del Collegio e Pastori delle Chiese particolari¹⁹.

¹⁵ L'espressione indica, per condivisa e diffusa opinione dottrinale, quella duplice caratterizzazione della Riforma, riconducibile al programma espresso dal Pontefice nei dodici principi guida illustrati alla Curia Romana (i riferimenti, in nota 13).

¹⁶ Se è vero che esso eredita le competenze dei quattro Pontifici Consigli: per la Giustizia e per la Pace, "Cor Unum", della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, della Pastorale per gli operatori sanitari, è altrettanto vero che tali competenze sono state ampliate e potenziate, secondo un disegno unitario, volto a realizzare non solo la semplificazione tramite accorpamento, bensì un Organismo curiale capace di attuare nella carità evangelica il Magistero sociale della Chiesa. Saraceni, Emma Graziella, Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrato nel contesto della Riforma della Curia Romana, in: *Jesus Minambres / Benedict N. Ekeh / Fernando Puig* (eds.), Studi sul diritto del governo e dell'organizzazione della Chiesa. In onore di Mons. Juan Ignacio Arrieta, Venezia 2021, 563-579, 567-573.

¹⁷ Non a caso il medesimo riferimento letterale al "servizio" compare anche, e solo, nell'altro Dicastero rivolto ad operare direttamente la Carità.

¹⁸ La Curia Romana è una realtà di servizio al Papa; "utitur" compare come verbo latino nel decreto *Christus Dominus*, del Concilio ecumenico Vaticano II. C.D. Capo I, l, n.9 ("In exercenda suprema, plena et immediata potestate in universam Ecclesiam, Romanus Pontifex utitur Romanae Curiae Dicasteriis"). Il suo carattere strumentale compare peraltro anche in P.B., n. 1, e nelle Costituzioni precedenti (R.E.U.; *Sapientis Consilio* di Pio X (1908) e *Immensa Aeterni Dei* di Sisto V (1588)). Sottolinea la continuità di questo carattere di diaconia, e ricorda come già Paolo VI l'avesse definita "strumento degnissimo", e Giovanni Paolo II avesse aggiunto "nelle mani del Pontefice", *Valdrini, Patrick*, La Curia Romana nell'esercizio dell'autorità suprema della Chiesa, in: Francesco Giannaresi (ed.), La Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*. Struttura, contenuti e novità, a cura, Città del Vaticano (2022), 43-48.

¹⁹ Sulla relazione tra Curia Romana e collegio dei Vescovi si veda *Valdrini*, La Curia Romana (Nota 18). L'Autore ricorda come le Costituzioni Apostoliche R.E.U. e P.B. avessero istituzionalizzato questa relazione, e come l'enfasi sulla dimensione collegiale abbia indotto Paolo VI (col motu proprio "Pro comperto sane", in: AAS 59 (1967) 881-884) ad introdurre le figure dei Vescovi affianco ai Cardinali, nei Dicasteri della Curia Romana (superando il principio per cui nelle allora "Congregazioni" potessero esservi solo Cardinali). Papa Francesco sottolineava come i Dicasteri di Curia fossero al servizio del Pontefice e dei Vescovi, delle Chiese particolari e delle Conferenze episcopali, già in una lontana intervista rilasciata nel 2013, poi in uno dei Discorsi alla Curia Romana per gli auguri natalizi. Cfr., rispettivamente, *Spadaro, Antonio*, Intervista a Papa Francesco, in: La Civiltà cattolica III (2013), 449-477; *Francesco*, Discorso in occasione della presentazione degli auguri natalizi alla Curia romana, 21 dicembre 2017.

Il numero 8 – Principi e Criteri – della P.E. riafferma infatti il diretto rapporto di servizio tra la Curia ed il Pontefice, in nome e per mezzo della cui autorità agisce²⁰, ma pure – in virtù del legame del Papa coi Vescovi – il rapporto “organico” che essa deve avere con il Collegio dei Vescovi, coi singoli Vescovi, con le Conferenze Episcopali, le loro Unioni, e le Strutture gerarchiche orientali, in modo di favorire ogni espressione dell’*affectus collegialis* (quando non propriamente della collegialità effettiva) e la realizzazione della corresponsabilità episcopale²¹. Certo andrà indagato come questo ruolo ausiliare possa contribuire all’integrazione tra collegialità e primato; se la sua azione in favore della corresponsabilità, esprimendo la diaconia primaziale, debba intendersi come direttamente rivolta ai Vescovi ed al collegio episcopale e, solo indirettamente, alle Conferenze episcopali ed alle loro strutture²²; come, all’interno di queste relazioni, possa configurarsi ed intendersi il ruolo dei laici in posizione apicale negli organismi curiali²³. Oltre le dispute dottrinali e teoriche, comunque, appare potenziato il ruolo curiale di servizio all’episcopato ed alle Chiese particolari, ed emerge l’importanza delle Conferenze episcopali, e delle loro Unioni²⁴, nella dinamica di una Chiesa “plurale e partecipata” (“*Universalitas participata et pluralis Ecclesia*”²⁵). Le forme di realizzazione del principio di vicarietà della Curia andranno verificate, in particolare con riguardo alla modalità attuativa del principio di sussidiarietà secondo il *mysterium communionis*.

Tali considerazioni valgono viepiù – come anticipato – per il D.S.S.U.I., visto che proprio in questo Dicastero erano già previsti continui richiami al servizio della collegialità episcopale e della *communio*²⁶. La multiforme e imponente azione vicaria del D.S.S.U.I. è stata confermata dalla Riforma, che prevede il “sostegno” alle Chiese particolari ed alle strutture episcopali (Conferenze e loro Unioni) nel campo della promozione umana integrale (attraverso la valorizzazione del loro contributo - Art. 163 P.E.²⁷); la “collaborazione” con le Conferenze Episcopali, le loro Unioni, e le Strutture gerarchiche orientali nei processi di attuazione del Magistero della Chiesa e nell’ambito della salvaguardia e sviluppo dell’ambiente (art. 164 P.E.²⁸), e nella lotta alla povertà (art. 167 P.E.); il “supporto” alle Chiese particolari affinché sia offerta una “efficace e appropriata assistenza materiale e spirituale” (art. 165 par. 4). Solo le modalità con cui verrà realizzata questa diaconia potranno chiarire se si sia in presenza di un agire che esprime corresponsabilità nella *communio*, secondo quella “immedesimazione organica” che il Dicastero deve rivestire nei confronti degli altri soggetti costituzionali (sembrerebbe il caso della collaborazione testé ricordata), oppure di un più semplice

20 “[...] La Curia deve essere sempre più al servizio della comunione di vita e dell’unità operativa attorno ai Pastori della Chiesa universale.” (P.E., I -Preambolo, n.8).

21 E’ stato osservato come la Curia Romana non possa realmente porsi al servizio del Collegio episcopale, giacché tale ruolo potrebbe essere esercitato solo in occasione della celebrazione dei Concili ecumenici, e nelle tuttora irrealizzate ipotesi di esercizio non solenne della potestà collegiale suprema. La Curia è invece al servizio della collegialità episcopale. *Valdrini*, La Curia Romana nell’esercizio dell’autorità suprema (Nota 18).

22 Così sostiene *del Pozzo, Massimo*, Una “lettura strutturale” di “*Praedicate Evangelium*”, in: Stato, Chiese e pluralismo confessionale 13 (2022), at: www.statoecheese.it, 47-94. In particolare l’Autore afferma che la diaconia primaziale stabilisce un rapporto propriamente organico con la dimensione collegiale e personale dell’episcopato, indirettamente estesa alle Conferenze episcopali ed alle loro varie forme di Unioni. *Id.*, 57.

23 Mancando la dignità episcopale infatti verrebbe a mancare quello specifico esercizio della *sollicitudo pro Universa Ecclesia* che i Capi dei Dicasteri, quando appunto Vescovi, possono svolgere in quanto membri del Collegio episcopale. L’osservazione è di *Valdrini*, La Curia Romana (Nota 18).

24 La dottrina immagina che interverrà prossimamente una revisione dello statuto delle Conferenze episcopali, dal quale forse potrà anche dedursi qualche chiarimento in ordine alla loro natura.

25 L’espressione compare in *Francesco*, Lett. ap. in forma di *motu proprio* “*Competentiam quasdam decernere*”, 15 febbraio 2022, in: Bollettino della Sala stampa della Santa Sede, B0109, 15.02.2022.

26 Si vedano, in particolare i riferimenti statuari alla collaborazione con le Conferenze episcopali nella promozione dei valori di giustizia, pace e salvaguardia del creato (art. 2 § 2 Statuto), ed alla collaborazione con gli altri “organismi episcopali” tramite attività di consulenza (art. 3 § 2 Statuto); sia pure nella previsione del sostegno diretto all’assistenza materiale e spirituale nei confronti delle Chiese particolari (art. 3 § 3 Statuto).

27 Cfr. art. 3 § 2 Statuto.

28 La collaborazione con Le Conferenze episcopali era prevista nello Statuto (art. 2) per la realizzazione dei valori di giustizia, pace, salvaguardia del Creato.

decentramento ispirato al criterio della sussidiarietà, latamente intesa²⁹ (come parrebbe nel caso del supporto assistenziale fornito alle Chiese particolari).

Può aggiungersi una considerazione specifica che avvalorata il peculiare legame tra tale Dicastero ed i Vescovi, considerando come la natura del ministero episcopale, in quanto *officium amoris* (S. Agostino), si componga inscindibilmente di profili teorici e pratici, dottrinali e operativi, essendo tale ministero rivolto alle necessità integrali della comunità dei fedeli. La responsabilità pastorale dei Vescovi, nel suo aspetto missionario (che si iscrive nel solo della “Chiesa in uscita” voluta da Papa Francesco, e valorizzata già nella Esort. Ap. *Evangelii Gaudium*) rimanda a quella unitarietà tra parola-preghiera ed azione che esige anche interventi di giustizia sociale (cfr. S. Ambrogio, I doveri, a proposito del ministero episcopale³⁰). Al fondo della strutturazione del D.S.S.U.I. e della nuova architettura curiale, che si apre con l’elencazione dei tre Dicasteri: per l’Evangelizzazione, per la Dottrina della Fede e per il Servizio della Carità³¹, risiede l’unitarietà del nucleo della fede cristiana, composto dal triplice elemento: dottrinale, liturgico e vitale (caritativo); così come indicato da quella trilogia, già proposta dal Magistero di Benedetto XVI (e che per taluno ha costituito una delle acquisizioni ecclesologiche più significative della stagione postconciliare³²) col trinomio indissolubile di parola, sacramento e carità - *kerygma-martyrium; leiturgia; diakonia*.

Infatti, già nella Costituzione Apostolica *Deus Caritas est*, poi nella *Caritas in Veritate* ed ancora nel motu proprio *Intima Ecclesiae Natura*, il Pontefice di allora richiamava all’essenza missionaria della Chiesa, realizzata dai tre indicati ministeri³³. È stato peraltro notato come, nell’elencazione dei Dicasteri di Curia, la liturgia segua, e non preceda, la carità, come invece è a dirsi nella trilogia appena ricordata; infatti il Dicastero per il Culto è posposto ai tre summenzionati, quasi a testimoniare il ruolo preponderante della carità nell’ecclesiologia missionaria di Papa Francesco³⁴. E se, del resto, è vero che “Non c’è annuncio evangelico che non abbia un suo contenuto sociale. Non c’è celebrazione sacramentale che non doni una grazia e affidi una responsabilità sociale. Non c’è carità che non impegni a vivere tutte le dimensioni della vita cristiana”³⁵, ben si comprende il ruolo centrale che il D.S.S.U.I. è destinato a svolgere nell’attuazione della missione evangelizzatrice che la P.E. affida alla Chiesa per il tramite della Curia Romana (l’annuncio del Vangelo attraverso la cura dei fratelli e delle sorelle, posto in apertura della Costituzione P.E. – Preambolo n.1).

2. Consolidamenti ed evoluzioni nelle competenze e nella struttura dicasteriale

Tutto ciò indica continuità nella Riforma, ma pure evidenzia l’impulso ulteriore conferito da Papa Francesco all’evoluzione del principio di carità; due Dicasteri, infatti, si occupano di realizzarla: il Dicastero per il Servizio della Carità – sopra richiamato – e, appunto, il Dicastero per il Servizio dello

²⁹ Occorre notoriamente interpretare il principio di sussidiarietà alla luce dei principi costituzionali, propriamente ecclesiali, della *communio* e della gerarchia, onde si avrà più spesso un rapporto tra entità reciprocamente immanenti e gerarchicamente ordinate, anziché una subordinazione estrinseca di soggetti costituzionali. In questo senso, *Mellino, Marco*, Intervento alla Conferenza Stampa di presentazione della Costituzione Apostolica “Praedicate Evangelium” sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa e al mondo, Sala Stampa Vaticana, 21 marzo 2022.

³⁰ *Ambrosius*, “De officiis ministrorum”, a cura del P. Domenico Bassi, Siena 1936.

³¹ Nonostante il pari valore giuridico di tutti gli organismi di Curia, l’anteposizione a tutti gli altri dei tre Dicasteri indicati offre comunque una chiave ermeneutica importante.

³² In questo senso, *del Pozzo*, Una “lettura strutturale” (Nota 22).

³³ Cost. Ap. “*Deus Caritas Est*”, 25 dicembre 2005, in: AAS 98 (2006) 217-252; Cost. Ap., “*Caritas in Veritate*”, 29 giugno 2009, in: AAS 101 (2009) 641-709; Lettera ap. In forma di M.p. *Intima Ecclesiae Natura*, in: AAS 104 (2012) 996-1004. Sulla triade inseparabile dei compiti essenziali della Chiesa, nella copiosa produzione dottrinale, si richiamano i fondamentali apporti di *Errazuriz, Carlos José*, La dimensione giuridica del servizio della carità (*diakonia*) nella Chiesa, in: Jesús Miñambres (ed.), Diritto Canonico e servizio della carità, Milano 2008, 163 ss.; nonché *Miñambres, Jesús*, Organizzazione gerarchica della Chiesa e servizio della carità, in: *Ibid.*, 243-264. Sulle varie teorizzazioni dottrinali della carità (ecclesiologica, teologico-filosofica, puramente teologica), si veda *Dalla Torre, Giuseppe*, La caritas: storia e natura giuridica, in: *Ibid.*, 264-288. In particolare sulla D.C.E. si rinvia a *Id.*, Giustizia e Carità, in: *Id.*, L’archetipo dell’amore tra gli uomini. *Deus Caritas Est*: riflessione a più voci sull’Enciclica di Benedetto XVI, Roma 2007, 157 ss.

³⁴ Così, ancora *del Pozzo*, Una “lettura strutturale” (Nota 22), 58.

³⁵ *Tettamanzi, Dionigi*, Pensieri di un Vescovo sulla Enciclica *Caritas in Veritate*, in: Dionigi Tettamanzi (ed.), Etica e Capitale. Un’altra economia è davvero possibile?, Milano 2009, 27-101, 76.

Sviluppo Umano Integrale. Potrebbe astrattamente porsi qualche interrogativo in ordine alle possibili sovrapposizioni di competenze, come indicato da una voce della dottrina³⁶. Tuttavia l'ipotesi sembra più accademica che reale dal momento che il Dicastero per il Servizio della Carità è incaricato di interventi speciali in situazioni di straordinario bisogno (art. 79) e, laddove la sua azione sia continuativa, essa è posta sotto il criterio della sinergia con i Dicasteri di volta in volta competenti *ratione materiae* (art. 80). Ciò lascia presumere che la situazione di un eventuale conflitto venga risolta con il coordinamento ispirato al criterio di sinodalità che anima la Riforma³⁷. Non solo, ma il D.S.S.U.I. è chiamato a realizzare permanentemente i principi del Magistero sociale della Chiesa, in tutte le sue sfaccettature, con interventi non limitati alle situazioni di eccezionale gravità; la complessa articolazione della sua diaconia è avvalorata dalla quantità di previsioni costituzionali che lo riguardano (12 articoli a fronte dei 3, riservati al Dicastero per la Carità).

Tra le competenze che esso annovera compaiono quelle di tipo consultivo e giurisdizionale, cui la P.E. aggiunge una particolare funzione veramente magisteriale. Come infatti già appariva nello Statuto, il Dicastero è investito dello studio e della consulenza in ordine ad ogni tematica relativa al Magistero sociale della Chiesa ed al progresso, e del compito dell'attuazione dell'assistenza, materiale e spirituale, in modo che – come anticipato – vi sia continuità tra la parola, il sacramento e l'azione (testimonianza) della Chiesa. Non unicamente per le ragioni “deboli” della razionalizzazione e della semplificazione (invocate nel processo di Riforma di Curia) nasce questo Dicastero, che riassume e supera le competenze dei precedenti, indicati, quattro Pontifici Consigli³⁸, bensì per l'anzidetta esigenza di unitarietà nella testimonianza cristiana³⁹. Alle funzioni di studio e consulenza era stata aggiunta, già dallo Statuto, una *potestas regiminis* nei confronti della *Caritas Internationalis* e di ogni Associazione o Fondazione Internazionale di carità (art. 4 Statuto), nonché dei nuovi enti caritativi erigendi (art. 5 Statuto). La Riforma non solo conferma queste competenze ma ne aggiunge di nuove.

Le innovazioni più evidenti riguardano un compito di carattere dottrinale ed un *modus procedendi* relativo ai rapporti con la Segreteria di Stato. Anzitutto, si conferisce espressamente al Dicastero una facoltà di insegnare autenticamente ciò che concerne il progresso umano integrale alla luce dei segni dei tempi. Questa previsione, che meriterebbe attenzione maggiore e specifica anche per gli sviluppi che potrà presentare, non compariva nello Statuto, dove, con dicitura più sfumata, si affermava: “Il Dicastero promuove lo sviluppo umano integrale alla luce del Vangelo e nel solco della dottrina sociale della Chiesa. A tal fine, esso intrattiene relazioni con le Conferenze Episcopali, offrendo la sua collaborazione affinché siano promossi i valori concernenti la giustizia, la pace, nonché la cura del creato” - art. 1 § 2; ovvero: “Il Dicastero approfondisce la dottrina sociale della Chiesa e si adopera affinché essa sia largamente diffusa e tradotta in pratica e i rapporti sociali, economici e politici siano sempre più permeati dallo spirito del Vangelo” - art. 3 §1.

Oggi la P.E. dispone che il Dicastero “Approfondisce e diffonde la dottrina sociale della Chiesa sullo sviluppo umano integrale e riconosce ed interpreta alla luce del Vangelo le esigenze e le preoccupazioni del genere umano del proprio tempo e del futuro” (art. 163 § 2 P.E.). Fermo restando il rispetto del *munus docendi* esercitato direttamente dai Pastori, “nelle questioni che conoscono bene” – specifica la Costituzione, con direttiva di carattere generale – “e che non toccano l'unità di

³⁶ Segnala qualche possibile sovrapposizione *del Pozzo*, Una “lettura strutturale” (Nota 22), 58; nota 50.

³⁷ La prospettiva sinodale costituisce un tratto caratterizzante della Riforma, come già emerso chiaramente nella riunione del 24 novembre 2014, avutasi alla presenza di tutti i Capi dei Dicasteri della Curia Romana. Su come la sinodalità abbia costituito un'acquisizione fondamentale nel processo di riforma, *Semeraro*, La riforma di Papa Francesco, (Nota 1). Sul principio di sinodalità nella riforma della Curia, *Faggioli, Massimo*, Per una riforma del governo centrale di una Chiesa collegiale e sinodale, a cinquant'anni dal Vaticano II, in: Antonio Spadaro / Carlos Maria Galli (eds.), La riforma e le riforme nella Chiesa, Brescia 2016, 335-338.

³⁸ Lo si ricorda: per la Giustizia e per la Pace, “Cor Unum”, della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, della Pastorale per gli operatori sanitari.

³⁹ Offrire “una forte testimonianza cristiana” è la prima motivazione che appare nel Preambolo, al punto n. 12 della rubrica “Significato della Riforma”.

dottrina, di disciplina e di comunione della Chiesa⁴⁰, al Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrato è affidata una sorta di interpretazione autentica, determinata per materia. Ciò è coerente con tutto l'impianto delle competenze del D.S.S.U.I., enucleate attraverso il criterio materiale della *res*, secondo un tratto tipico della Riforma già indovinato da qualche autore prima che la stessa fosse promulgata⁴¹. Questo vero e proprio *munus docendi*, questo dono della profezia, relativo al peculiare discernimento dei tempi, rappresenta un dovere urgente, affidato alla Chiesa intera dalla Costituzione pastorale *Gaudium et Spes* (n. 4 e n. 11), e dunque lo svolgimento di questo compito attua un'ulteriore indicazione conciliare. Tale *munus* è affidato al D.S.S.U.I. in ragione della stessa natura della sua missione, sia perché il discernimento dei segni dei tempi non è – come non deve essere – un esercizio letterario⁴², ma serve a individuare e promuovere i necessari interventi sociali; sia perché il tempo è un fattore costitutivo della stessa esistenza e missione del Dicastero in parola, in quanto elemento imprescindibile del progresso umano integrale.

A proposito di quest'ultimo, occorre brevemente sottolineare come esso sia necessariamente abitato da verità e carità, in inscindibile unione. In particolare, queste sono insite nell'impianto antropologico e teologico della visione cristiana dello sviluppo umano integrale, in cui non può prescindersi dall'una (la verità antropologica e teologica: l'essere umano nella sua natura relazionale e nel suo tendere a Dio; Dio come punto di arrivo di tutta la storia), né dall'altra (che dalla prima direttamente discende). Donde, la trascendenza è immanente all'autentico progresso umano, e la centralità della persona, nella sua speciale dignità creaturale (l'uomo come "capolavoro della Creazione" S. Ambrogio – Esamerone VI, 75) domanda che la *res socialis* sia animata dal mistero cristiano. Ciò spiega, da un lato, l'importanza della categoria antropologica della relazione, come paradigma di un autentico sviluppo, che il Dicastero deve insegnare, difendere e promuovere; dall'altro, il richiamo alla provenienza sovranaturale della dignità creaturale, che compare nella previsione costituzionale innovatrice.

Al primo paragrafo dell'articolo indicato, infatti (art. 163 P.E.), e dunque in apertura della disciplina dedicata al D.S.S.U.I., si specifica appunto: "il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrato ha il compito di promuovere la persona umana e la sua dignità donata da Dio". Questo esplicito rinvio alla fonte divina della dignità creaturale, che mancava nello Statuto, è in sintonia con quanto sottolineato nella nota della Santa Sede presentata all'Assemblea generale dell'ONU, il 5 ottobre 2016⁴³. Con questo importante documento, il Dicastero inaugurava la propria attività, illustrando – con le parole dell'allora Prefetto, Card. P. K. A. Turkson – lo speciale legame intercorrente tra la propria missione (lo sviluppo umano integrale) e l'Agenda delle Nazioni Unite 2030 per lo Sviluppo sostenibile.

Come può leggersi nella nota indicata, all'interno di un modello di sviluppo in buona parte convergente con quello proposto dalle società civili (se ne può trovare un'espressione sintetica nella tavola sinottica degli obiettivi del progresso, pubblicata anche sul sito internet del D.S.S.U.I.), la Chiesa propone, in conformità al proprio compito morale e spirituale, una nozione complessa di natura umana e di dignità personale. In particolare, si sottolinea – secondo lo spirito di evangelizzazione – come la legge morale, inscritta nel cuore degli uomini (lett.: "nella natura umana"⁴⁴) stabilisca principi che fondano direttamente su quella natura, e che devono costituire i pilastri dello sviluppo sostenibile (Parte I: principi generali, n. 6). La natura trascendente dell'esistenza umana (in partic., cfr. Parte II: Il programma dello sviluppo sostenibile 2030", n. 18, lett.a) e l'unità spirituale e corporale della

⁴⁰ Numero 2, "Corresponsabilità nella *communio*", Parte II - Principi e criteri per il servizio della Curia Romana.

⁴¹ Puig, Fernando, Considerazioni su tre sviluppi giuridico-organizzativi della Curia Romana dopo la *Pastor Bonus*, in: *Ius Ecclesiae* XXX, 1 (2018), 307 ss., 309.

⁴² Così, Semeraro, Marcello, Relazione presentata al Convegno Ecclesiale Diocesano, Castellana, 15 ottobre 2018.

⁴³ *Dicastery for Promoting Integral Human Development*, Note of the Holy See regarding the 2030 Agenda for sustainable development, Città del Vaticano 2017.

⁴⁴ *Dicastery for Promoting Integral Human Development*, Note of the Holy See (Nota 43), Parte I – Principi generali – n.6 "Comprendere i principi dello sviluppo umano integrale" (trad. it. della scrivente).

persona (loc. ult. cit., lett. b) chiariscono il senso dell'espressione "dignità umana" - nozione polivalente e ambigua nella cultura del nostro tempo, quanto utilizzata (segnatamente, nel Programma dell'Agenda ONU, ai punti par. 4 del Preambolo e par. 4, 8 e 50). Tale nozione va riferita, secondo la Chiesa, alla Fonte trascendente della vita e della dignità creaturale; donde, appare opportuna la precisazione che compare nel primo articolo della Costituzione Ap. P.E. relativo al D.S.S.U.I., (art. 163, §§ 1 e 2 richiamati), quale premessa al suo *munus docendi* in materia di progresso e discernimento dei segni dei tempi. I diritti e i doveri fondamentali, la centralità dell'uomo nei processi storici dello sviluppo, la categoria della relazione come fondamento della fraternità universale e della giusta misura nella relazione col creato, il primato del diritto, e molti altri fattori dello sviluppo umano integrale discendono dall'assoluto dogmatico – potrebbe dirsi – della sacralità della natura umana creata (Parte I: principi generali, n. 13).

Un'ulteriore innovazione introdotta dalla P.E., e meritevole di segnalazione, riguarda – come anticipato – le relazioni del D.S.S.U.I. con la Segreteria di Stato. Lo Statuto su questo punto già aveva portato un significativo cambio di prospettiva, essendosi passati dalle "particolari relazioni" intrattenute dall'abolito Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace con la Segreteria di Stato, in occasione di documenti dichiarazioni o problemi relativi alla giustizia ed alla pace, di pubblico dominio (art. 144 Cost. Ap. P.B.), alla "stretta collaborazione" (art. 4 §1 St. D.S.S.U.I.)⁴⁵, ed agli "stretti rapporti" (art. 4 §2 Statuto D.S.S.U.I.), intercorrenti con essa, rispettivamente, in via di previsione generale, negli incontri intergovernativi riguardanti materie interessate dall'azione del Dicastero in parola, e come criterio nelle espressioni pubbliche circa le questioni afferenti relazioni coi Governi civili e con altri soggetti di diritto pubblico internazionale.

Ferma restando la riaffermazione dell'area di competenza esclusiva della Segreteria di Stato (art. 4 §1 St. D.S.S.U.I.), peraltro ricavabile anche dal principio del rispetto delle competenze degli organismi curiali già esistenti alla creazione del D.S.S.U.I. stesso⁴⁶, lo Statuto del neodicastero congegnava un sistema di competenze astrattamente convergenti, in quanto complementari e non conflittuali: quelle della Segreteria di Stato, attribuite con il criterio formale dell'ambito dei rapporti (con gli Stati e con gli altri soggetti di diritto pubblico internazionale), quasi una sorta di competenza territoriale, prescindente dal contenuto delle relazioni; quelle del D.S.S.U.I., assegnate con il criterio materiale delle *res*, cioè delle aree tematiche di pertinenza del Dicastero. La Cost. Ap. P.E. in parte conferma le previsioni statutarie; ribadisce infatti le formule della collaborazione e degli stretti rapporti, negli stessi ambiti sopraindicati (cfr. art. 172 §§ 1 e 2). Per altro verso, si supera questo impianto, nel senso del suo ulteriore potenziamento, prevedendosi infatti che il D.D.S.U.I. debba agire "d'intesa" con la Segreteria di Stato, sia nelle situazioni relative a stati di conflitto, possibili o attuali (art. 165 §1⁴⁷), sia in tema di migranti e richiedenti asilo (art. 170 P.E.).

Ora, anche a non voler conferire soverchia importanza alla distribuzione delle competenze operata da questa Costituzione apostolica⁴⁸, non può sminuirsi il passaggio dalla generica ed atecnica "collaborazione" all'azione "d'intesa", se non si vuole misconoscere il carattere amministrativistico di questo lemma, e se non si vuole supporre che una relazione tanto delicata ed importante, quanto sembra essere quella affidata alla sinergia delle due entità coinvolte, sia stata disciplinata con una scelta terminologica disinvolta e aspecifica. L'intesa rimanda alla stringenza procedurale di un atto complesso, in cui le molteplici volontà si fondono in un'unica decisione finale, nella fase procedimentale detta, appunto, decisoria⁴⁹. I diversi organismi interessati dalla procedura d'intesa sono parimenti responsabili dell'atto finale; questo sembra acquisire un rilievo di spicco nella

⁴⁵ Ribadiva la "collaborazione", non meglio specificata, anche l'art. 4 § 3 St. D.S.S.U.I.

⁴⁶ Tale principio, sotteso all'intera opera di riforma, è pure affermato espressamente nello Statuto D.S.S.U.I.: art. 2 § 4 e art. 3 § 5 dello Statuto.

⁴⁷ Qui l'azione comunionale è potenziata dal "coinvolgimento", pure necessario, degli Organismi episcopali.

⁴⁸ Secondo l'opinione di chi sostiene che l'assetto delle nuove competenze risponderebbe più ad un intento pragmatico che ad un piano teorico ideale. *del Pozzo*, Una "lettura strutturale" (Nota 22), 62.

⁴⁹ *Labandeira*, *Edoardo*, Trattato di diritto amministrativo canonico, Milano, 1994, 384 ss.

previsione relativa alle problematiche migratorie, dove il D.S.U.U.I. e la Segreteria di Stato si affiancano come agenzie normative, nella collaborazione con Organismi di Sviluppo, di intervento umanitario, ed Organizzazioni internazionali per la stesura e l'adozione di norme a favore dei rifugiati, dei richiedenti asilo e dei migranti (art. 170 P.E., cit.). Ciò costituisce un perfetto esempio di cammino sinodale.

3. La sinodalità: attuazioni inter ed intradicasteriali. Ovvero, sul possibile ruolo dei laici nel Dicastero che interpreta i “segni dei tempi”

Ancora, alla sinodalità, come ultima annotazione di questo scritto, si può guardare, da un lato per interpretare l'ortoprassi di questo Dicastero, già affermatasi in corso di Riforma e destinata a potenziarsi; dall'altro, per tentare di prevedere una possibile composizione interna del Dicastero stesso. Assumendo che tale valore del “camminare insieme” vada suggestivamente declinato – come è stato proposto – in un senso interdicasteriale ed intradicasteriale⁵⁰, si possono segnalare le molte forme di cooperazione e di lavoro comune già sperimentate prima della P.E., e proseguite dopo la riforma⁵¹. La collaborazione tra Dicasteri è destinata a fortificarsi, viste le previsioni di P.E. delle riunioni interdicasteriali e delle Commissioni interdicasteriali che, nel rispetto delle competenze dei diversi Organismi chiamati a farne parte, dispongono forme di mutua collaborazione e di lavoro comune⁵². Quanto al secondo significato – quello della sinodalità intradicasteriale – oltre a suggerire un più frequente ricorso alle Assemblee plenarie, esso dovrebbe comportare che nell'organico di ogni Dicastero fosse rappresentata, per quanto possibile, la varietà delle componenti del Popolo di Dio: laici, chierici e consacrati. Vi sono ragioni per ritenere che il D.S.S.U.I. possa essere caratterizzato da una significativa partecipazione laicale.

Bisogna premettere un'osservazione di carattere generale, quella per cui, notoriamente, chiunque sia incaricato di un ufficio nella Curia Romana non opera per altra potestà se non per mezzo di quella ricevuta dal Pontefice, cioè con potestà ordinaria vicaria da esercitarsi in nome e per conto del Papa⁵³. Tale principio già compariva espressamente in P.B. n. 8 e la Riforma lo ribadisce nell'art. 5 dei principi e criteri (“Ogni istituzione curiale compie la propria missione in virtù della potestà ricevuta dal Romano Pontefice in nome del quale opera con potestà vicaria nell'esercizio del suo *munus* primaziale”). Aggiunge tuttavia il testo in esame: “Per tale ragione qualunque fedele può presiedere un Dicastero o un Organismo, attesa la peculiare competenza, potestà di governo e funzione di quest'ultimi” (P.E. – parte II Principi e criteri per il servizio della Curia Romana, art. 5), senza ripetere l'inciso presente nella corrispondente previsione di P.B. (articolo 7), che invece precisava: “fermo restando che gli affari, i quali richiedono l'esercizio della potestà di governo, devono essere riservati a coloro che sono insigniti dell'ordine sacro”.

La dottrina non ha mancato di segnalare subito questa innovazione, da cui discendono molteplici interrogativi sulla cooperazione dei laici all'esercizio del *munus regendi*; ciò che ha suscitato un rinnovato interesse per questioni già note alla canonistica postconciliare. In particolare, si torna sui temi dell'essenza e del fondamento della partecipazione laicale alla *potestas regiminis*; più al fondo,

⁵⁰ Propone questa duplice lettura *Mellino*, Intervento alla Conferenza (Nota 29).

⁵¹ Esse sono consistite in una densa attività di consultazioni, tavoli interdicasteriali e documenti condivisi, come può leggersi più dettagliatamente in *Saraceni*, Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrato (Nota 16), 575-578. Per le iniziative più recenti, si può fare riferimento, esemplificativamente, al convegno realizzato il 4 ottobre 2022, a Roma, per l'adesione della Santa Sede agli Accordi di Parigi e alla UNFCCC, organizzato dalla Segreteria di Stato e dalle Pontificie Accademie delle Scienze e delle Scienze Sociali; all'iniziativa relativa alla Sicurezza Integrale, realizzata insieme al Dicastero per la Comunicazione, progetto aperto, inaugurato il 20 febbraio 2021 e tuttora in corso. Molte altre forme di collaborazione sono pubblicate, e liberamente attingibili, sul sito internet del Dicastero, alle sezioni: “news”, “eventi” e “progetti”.

⁵² Si pensi, ad esempio, alle abituali riunioni dei Capi Dicastero coordinate e promosse dalla Segreteria di Stato (P.E., Principi e criteri n. 8; art. 34); alle consuete riunioni interdicasteriali (P.E., Principi e criteri n. 9; art. 10); alle Commissioni interdicasteriali per la trattazione degli affari di natura composita, che richiedono consultazione reciproca e frequente (P.E. art. 28); alla raccomandazione della richiesta di parere ai Dicasteri di volta in volta coinvolti nella preparazione di documenti di carattere generale (P.E. art. 29); al ruolo di coordinamento della Segreteria di Stato nel realizzare l'interdipendenza e l'unità tra i Dicasteri (P.E. art. 46).

⁵³ Ciò, fatte salve le dovute e note precisazioni in ordine al regime giuridico (ed alla imputabilità) degli atti emanati.

sull'origine stessa del potere di giurisdizione, nella sua natura composita e complessa derivante da un atto sacramentale (il conferimento dell'ordine sacro, che imprime un carattere indelebile alla persona dell'ordinato e dunque ai suoi atti) e da un atto giuridico (la missione canonica)⁵⁴. Il Concilio ecumenico Vaticano II, pur fornendo il robusto impianto dottrinale della teologia del laicato, non dirime volutamente la questione dell'origine della potestà di governo, come ricorda un chiaro Autore⁵⁵, nel rilevare, parimenti, come ciò faccia appunto il testo dell'articolo 5 P.E. citato. Secondo questo autorevole orientamento dottrinale, la statuizione per cui anche i laici possono presiedere un Dicastero o un Organismo della Curia indirettamente conferma che la potestà necessaria per operare in tale posizione deriva dall'atto giuridico della *missio canonica*, e non dall'atto sacramentale dell'ordinazione⁵⁶.

Senza nulla togliere alla via gerarchica, sacramentale e misterica, della trasmissione del potere nella Chiesa, il riconoscimento del possibile ruolo apicale dei laici riconduce la potestà di governo in tal modo esercitata al conferimento della *missio canonica*, ed anche attesta che lo svolgimento degli uffici di Curia non implica necessariamente, di per sé, la cura d'anime⁵⁷. Ciò appare peraltro conforme al canone 129 § 2 C.J.C., nella sua interpretazione non restrittiva (can. 979 C.C.E.O.; nonché ai cann. 228 § 1, 274 § 1 e 1421 § 2 C.J.C.). Battesimo e missione⁵⁸ sono stati, comunque, da più parti segnalati come i due criteri chiave di attribuzione delle funzioni curiali (cfr. P.E. – Preambolo – n. 10 “Ogni cristiano è discepolo missionario”). A seguito di quanto dispone la nuova disciplina termina quella distinzione tra membri della Curia propriamente detti (“*membra proprie dicta*”: Cardinali e Vescovi) ed altri membri (cfr. art 3 §3 P.B.), e dunque può ipotizzarsi una partecipazione dei laici ai ceti collegiali, e non solamente la loro opera prestata in qualità di ufficiali o consultori⁵⁹. Il criterio della professionalità (P.E. – Parte II – Principi e criteri, cit, n. 7), unito a quello della natura delle funzioni da svolgersi nei diversi Organismi curiali (P.E. – Parte II – Norme generali, art. 1 – Nozione di Curia Romana), guiderà nella scelta per l'eventuale attribuzione degli uffici alla componente laicale del *Populus Dei*, non essendo previste preclusioni in astratto, ma dovendosi valutare l'opportunità dell'affidamento alla luce di un criterio di congruenza (potrebbe forse dirsi di “ragionevolezza”?).

Il Dicastero in esame sembra destinato a svolgere un ruolo paradigmatico nell'attuazione del principio della corresponsabilità battesimale, con riferimento alla componente laicale. Infatti, la natura stessa della competenza dicasteriale induce a ritenere, secondo il criterio per cui le attribuzioni seguono la

⁵⁴ In passato gli autori erano schierati nelle due principali correnti della cd. “teoria sacramentale” e della trasmissione per via non sacramentale – attraverso cioè la via puramente giuridica della *missio canonica*. Tra le due posizioni si trovava un'opzione intermedia, che sosteneva una duplice via sacramentale e giuridica, di trasmissione. Per questo quadro, cfr. *D'Auria, Andrea*, I laici nel *munus regendi* in: I laici nella ministerialità della Chiesa – Quaderni della Mendola, a cura del Gruppo italiano docenti di Diritto canonico, Milano 2000, 135-160. Sul tema, anche *Montan, Agostino*, Ministeria, munera officia. I laici titolari di uffici e di ministeri (cann. 228, 230, 274): precisazioni terminologiche, in: *Ibid.*, 99-134; partic. 100-103.

⁵⁵ L'unico testo conciliare rivolto a dirimere la questione dell'origine della *sacra potestas* nella sua declinazione di *potestas regimins*, L.G. n. 28, che introduceva l'affermazione “origina dal sacramento”, è stato cambiando e la precisazione appena riferita è stata tolta, come ricorda *Ghirlanda, Gianfranco*, Intervento alla Conferenza Stampa di presentazione della Costituzione Apostolica “*Praedicate Evangelium*” sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa e al mondo, Sala Stampa Vaticana, 21 marzo 2022.

⁵⁶ *Ghirlanda, Gianfranco*, La novità del ruolo dei laici, in: *L'Osservatore romano*, Città del Vaticano, 21 marzo 2022.

⁵⁷ Così *del Pozzo*, Una “lettura strutturale” (Nota 22), 69. L'autore configura tale esercizio della *potestas regiminis* da parte dei laici negli uffici, anche apicali, della Curia Romana come espressione della “vicarietà potestativa” di Curia. Cfr. P.E. artt. 2-6.

⁵⁸ L'inquadramento teorico della *sacra potestas* nella prospettiva missionaria è peraltro risalente; si vedano le riflessioni di *Dianich, Severino*, La missione della Chiesa, i laici e la *sacra potestas*: una riflessione teologica, in: I laici nella ministerialità della Chiesa – Quaderni della Mendola, a cura del Gruppo italiano docenti di Diritto canonico, Milano 2000, 47-72; partic. 61-72.

Nella canonistica contemporanea si segnala la categoria concettuale della “*norma missionis*”, che riassumerebbe in un'espressione sintetica l'aspetto normativo-comportamentale (dunque più propriamente giuridico), e l'aspetto programmatico e dinamico (di stampo teologico pastorale). Tra gli autori, *Arroba Conde, Manuel Jesus*, La Iglesia como presencia, in: *Vida religiosa* LXXXVI, 3 (1999), 183-192; *Gherri, Paolo*, Teologia del Diritto Canonico. Lezioni introduttive, Città del Vaticano 2020, 137-160; *Errazuriz Mackenna, Carlos Jose*, Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico, Milano 2020, 77-78; *Rea, Francesco Salvatore*, Fides quærens actionem. La norma missionis come criterio ermeneutico dei rapporti tra teologia e diritto canonico, Collana di studi di diritto canonico ed ecclesiastico, Torino 2021. Ma già, *Imenez Urresti, Teodoro Ignacio*, La Ciencia del Derecho canónico o canonística ¿es ciencia teológica?, in: *Revista Española de Derecho Canonico* 41, 118 (1985), 9-60; *Id.*, De la Teología a la Canonística, Salamanca 1993.

⁵⁹ La questione era stata esaminata, nel vigore della precedente disciplina, da *Viana, Antonio*, La participación de fieles laicos en la potestad de los dicasterios de la curia romana, in: *Maria Blanco et al.* (eds.), *Ius et iura. Escritos de derecho eclesiástico y de derecho canónico en honor del profesor Juan Fornés*, Granada 2010, 1109-1122; ma anche si veda *Id.*, El problema de la participación de los laicos en la potestad de régimen. Dos vías de solución, in: *Ius Canonium* 54 (2014), 603-638, partic. 620.

natura delle funzioni da esercitarsi, che i laici, come parte del Popolo di Dio destinata a fecondare l'ordine temporale, ordinandolo al Creatore, siano nella perfetta condizione di contribuire, secondo la loro propria e specifica vocazione, all'opera del Dicastero in tema di sviluppo umano integrale. Immersi nel tempo, come il lievito nella massa (Mt 13,33; Lc 13, 20-21), possono e devono, per proprio originario e specifico statuto giuridico (si vedano i doveri e diritti fondamentali dei laici, secondo i canoni 225, 227, 228 229 C.J.C.⁶⁰), collaborare con i Pastori nell'interpretazione dei segni dei tempi e nell'attuazione della carità evangelica, secondo le direttive della Chiesa e lo spirito cristiano. Anche in questo la Riforma positivizza le acquisizioni teologiche ed ecclesiologiche sul laicato, presentate dal Concilio ecumenico Vaticano II; in particolare, l'accentuazione del ruolo profetico dei laici (G.S. n. 11⁶¹) ed il contributo del loro discernimento al progresso storico dell'umanità (A.A. n. 7⁶²) come dirette conseguenze della loro appartenenza alla duplice *civitas*, e della loro specifica missione santificatrice dell'ordine temporale.

Il criterio della competenza e della professionalità sopra accennati (P.E. – Parte II – Principi e criteri, cit, n.7) sembrano, in questo contesto (e cioè con riguardo al ruolo dei laici nella Curia Romana) rimandare a quella legittima autonomia delle realtà terrene, pure tanto chiaramente indicata dai documenti conciliari (L.G. n. 36; G.S. n. 43). Il n. 7 di Principi e criteri – più volte citato – nel definire in via generale i metodi per l'assegnazione dei vari uffici curiali, prevede la specifica capacità di discernere i segni dei tempi, quale criterio di scelta del personale di Curia, subito dopo la competenza nella materia affidata; e, con specifico riguardo ai laici il n. 10 (di Principi e Criteri) stabilisce la loro "imprescindibile partecipazione" nella cooperazione al bene di tutta la Chiesa in ragione della loro "conoscenza delle realtà sociali", che li rende capaci di "apportare validi contributi [...] come fermento delle realtà temporali e del discernimento dei segni dei tempi". Anche qui, vale per tutta la Curia ciò che, *a fortiori*, vale per il D.S.S.U.I.

Al di là dei tecnicismi, va considerato come tale specifico dono della profezia nel discernimento dei segni dei tempi, e la conseguente attuazione storica del precetto fondamentale della carità evangelica, possano trovare una fonte originaria in quell'azione incessante dello Spirito che, soffiando liberamente partecipa i propri doni a tutto il Popolo sacerdotale, ed assicura, distribuendo variamente carismi e vocazioni, l'attuazione del *depositum fidei* in modo congruente alle diverse circostanze, di tempo e di luogo, del divenire storico⁶³. Ciò sarà dunque potenziato nel Dicastero in parola, giacché per esso un simile compito profetico (l'interpretazione dei segni temporali) costituisce un tratto identitario⁶⁴. Si può allora auspicare che anche in questo, come in molti altri aspetti della riforma curiale più sopra illustrati, il D.S.S.U.I. si renda modello esemplare per tutta la Curia Romana.

4. Osservazioni conclusive

Volendo assumere l'adagio latino (diventato ormai sul web quasi "virale") che simboleggia i quattro momenti delle settimane degli esercizi spirituali, e che illustra lo spirito della riforma: "*Deformata reformare, reformata conformare, conformata confirmare, confirmata transformare*", potrebbe dirsi che il Dicastero in esame sia riguardato dalla parte centrale del brocardo, e cioè dalla seconda e dalla terza proposizione dell'assunto. Certo a prezzo di un parziale stravolgimento e riduzione del

⁶⁰ Essi si innestano sulle previsioni codiciali stabilite più in generale per lo statuto giuridico del fedele; in particolare, sui canoni 210, 211, 212 § 3, 216, 218, 222 C.J.C.

⁶¹ "[...] negli avvenimenti, nelle richieste e nelle aspirazioni, cui [il popolo di Dio] prende parte insieme con gli altri uomini del nostro tempo, quali siano i veri segni della presenza o del disegno di Dio" (*Gaudium et Spes*, n.11).

⁶² "I beni della vita e della famiglia, la cultura, l'economia, le arti e le professioni, le istituzioni della comunità politica, le relazioni internazionali e così via, la loro evoluzione e il loro progresso" (*Apostolicam Actuositatem*, n. 7).

⁶³ Sull'attualissimo e difficile compito della canonistica per una traduzione giuridica efficace della pneumatologia, *Incitti, Giacomo*, Lo Spirito Santo, i suoi doni, e la struttura fondamentale del Popolo di Dio, in: *Jesus Minambres / Benedict N. Ejuh / Fernando Puig* (eds.), Studi sul diritto del governo e dell'organizzazione della Chiesa. In onore di Mons. Juan Ignacio Arrieta, tomo I, Venezia 2021, 181-202. Per le osservazioni espresse nel testo si veda pure *Berlingò*, La tipicità (Nota 6), 129.

⁶⁴ La loro partecipazione non conferirà soltanto un valore "umano o sociologico, ma un contributo epistemologico e teologico importante" secondo *del Pozzo*, Una "lettura strutturale" (Nota 22), 81.

significato più ampio della frase, può notarsi come la Costituzione Apostolica P.E., nei modi illustrati, abbia confermato le competenze già fornite al Dicastero dallo Statuto, sviluppandone ulteriormente alcuni compiti ed alcune funzioni, nell'aumentata sinergia con altri Organismi curiali. Ne risulta una fisionomia caratterizzata dall'unitarietà dei profili missionari affidati, da attuarsi tramite parola, sacramento e carità, secondo quella triade unitaria – cui sopra si è fatto più ampio riferimento e – che apparteneva già al Dicastero in esame.

Oggi tale unitarietà può dirsi riguardare, in via programmatica e tendenziale, l'azione di tutta la Curia. Anche la valorizzazione del servizio alla collegialità episcopale, alle Chiese particolari ed agli altri Organismi episcopali, in favore della communio, e quella del principio di sinodalità, inter ed intradicasteriale, appartenevano già, come sopra osservato, al D.S.S.U.I., ed oggi costituiscono tratti tipici della funzione vicaria della Curia romana. Tutto ciò può indurre a ritenere che, quasi per metonimia, il Dicastero in esame valga a rappresentare un prototipo della Curia Romana nei suddetti tratti fondamentali, riflettendo altresì l'immagine Ecclesiae che la Riforma ha voluto promuovere come scelta di fondo (la Chiesa missionaria di Papa Francesco). Che nella lettura dei tempi e nella realizzazione del progresso umano integrale i laici possano cooperare, secondo la loro propria vocazione, alla missione indole sua temporale e spirituale del Dicastero in parola⁶⁵, sembra possa essere l'augurio di maggiore momento.

⁶⁵ Anche in questo il D.S.S.U.I. potrebbe realizzare in modo esemplare le direttive della Riforma valevoli per tutta la Curia Romana.